

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 7 ottobre 1999 – dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 19 del

DISEGNO DI LEGGE N. 4236

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)»

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(AMATO)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1999

**Disposizioni in materia di assistenza sanitaria
e di attività libero-professionali**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel conferimento o nella conferma degli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa e degli incarichi professionali ai sensi degli articoli 15, 15-*bis* e 15-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i direttori generali stabiliscono, per ciascun dirigente interessato, obiettivi di riqualificazione dell'assistenza e di razionalizzazione delle risorse anche al fine di realizzare, nel periodo di durata dell'incarico, la progressiva e programmata riduzione delle liste di attesa in base a specifici piani e volumi di attività.

2. Il monitoraggio continuo delle attività istituzionali e libero-professionali ai fini della gestione e riduzione delle liste di attesa è svolto sotto la diretta responsabilità del direttore sanitario aziendale.

3. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini della conferma dell'incarico.